COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Parere del Revisore Unico
Su ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Luana D'Avino





Verbale n. 12 del 19/11/2024

Su ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo 2024

Il Revisore dei Conti del Comune di Castelfranco In Miscano, nella persona della Dott.ssa D'Avino Luana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito all'ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo 2024.

Il giorno 11/11/2024 il Revisore dei Conti del Comune di Castelfranco in Miscano, dott.ssa D'Avino Luana nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 31/03/2022, ricevuta a mezzo PEC - la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024.

VISTI:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;
- l'articolo 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 il quale disciplina, nello specifico, l'ambito del controllo proprio dell'organo di revisione contabile con riferimento al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- l'art. 40, c.3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennali, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- l'art. 3, c. 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni, a corredo di ogni contratto, debbano redigere una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 4 e 5 CCNL 1/45/1999;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Luana D'Avino

ESAMINATA:

- l'ipotesi di verbale di accordo del 28 Ottobre 2024 tra i rappresentanti dell'Ente e la parte sindacale,

PREMESSO:

- che la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria raccomandando l'adozione da parte dell'Ente di un autonomo atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
- Premesso inoltre che la circolare 5 maggio 2017 n. 20 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti ed organismi pubblici", raccomanda l'adozione da parte dell'Ente di un atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa "autonomamente certificato", quale premessa per l'avvio della contrattazione integrativa;

CONSIDERATO:

- che i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa devono essere effettuati dall'organo di revisione economico-finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- che la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione dell'Ente;
- che la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione dell'Ente;
- che il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

VERIFICATO:

- che il fondo per le risorse decentrate consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
- che la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale;
- la corretta applicazione delle norme di legge.

RITENUTO:

Chiara D'Anna

che per poter esprimere tale parere sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

CERTIFICA

- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del Fondo;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale dipendente dell'anno 2024 è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti all'applicazione delle norme di legge e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio dell'anno 2024.

ESPRIME

parere favorevole in merito a quanto previsto dall'ipotesi di verbale di accordo.

RACCOMANDA

- La corretta applicazione dell'art. 55 del D.Lgs 150/2009 che ha modificato con decorrenza 15 novembre 2009 l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 che prevede l'obbligo, al comma IV per tutte le amministrazioni pubbliche, di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui allo stesso art. comma 3;
- definire obiettivi misurabili e raggiungibili onde evitare, sia in sede di negoziazione che in sede di valutazione, un'eccessiva discrezionalità che porti ad erogare incentivi sulla base di criteri non sufficientemente oggettivi o, comunque, interpretabili quale ordinaria attività da svolgere slegata da parametri di produttività
- monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla

Chiara D'Anna

riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente.

Castelfranco In Miscano, 19/11/2024

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Luana D'Avino

